

## CAPITOLO SECONDO

### **Il procedimento disciplinare di primo grado**

SOMMARIO: 1. Avvio. 2. Istruttoria preliminare. 3. Fase pre-dibattimentale. 4. Dibattimento. 5. Discussione e decisione. 6. Esecuzione. 7. Sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività professionale o del tirocinio.

#### **1. Avvio**

Il procedimento disciplinare di primo grado inizia con la trasmissione, obbligatoria, dal Consiglio dell'Ordine Forense di appartenenza del professionista incolpato al Consiglio Distrettuale di Disciplina territorialmente competente dell'esposto o della denuncia oppure della segnalazione di fatto deontologicamente rilevante in qualsiasi modo formulata (*ex artt. 51, comma primo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 11, comma primo, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2*).

Quantunque – *ex artt. 51, comma terzo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 11, comma secondo, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2* – l'Autorità Giudiziaria (e, a parere di chi scrive, il Pubblico Ministero territorialmente competente) è tenuta a dare immediata notizia al Consiglio dell'Ordine Forense di appartenenza dell'iscritto nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale o sia stata disposta l'applicazione di misure cautelari e di sicurezza o siano state effettuate perquisizioni e sequestri o siano state emesse sentenze

che abbiano definito il grado di giudizio.

Acquisita la notizia di fatto deontologicamente rilevante, il Consiglio dell'Ordine Forense di appartenenza del professionista interessato è tenuto:

- a dare immediata informazione allo stesso, altresì invitandolo a presentare – a parere di chi scrive anche per mezzo di difensore – proprie deduzioni al Consiglio Distrettuale di Disciplina nel termine di venti giorni (*ex art. 11, comma primo, lettera a del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2*);

- a trasmettere gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dello stesso (*ex art. 11, comma primo, lettera b del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2*).

Ricevuti gli atti, senza ritardo il Consiglio Distrettuale di Disciplina – per ordine e a cura del Presidente – annota nell'apposito registro riservato dei procedimenti disciplinari, tenuto e custodito dal Segretario, il nominativo del professionista incolpato e la data della notizia del presunto illecito disciplinare (*ex artt. 58, comma primo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 12 del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2*).

A questo punto, il Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina può richiedere al Consiglio stesso senza formalità l'archiviazione qualora ritenga che la notizia di illecito disciplinare sia manifestamente infondata ovvero rimettervi la votazione sull'apertura del procedimento disciplinare (*ex artt. 58, comma primo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 14, comma primo,*

del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2).

L'apertura o l'archiviazione del procedimento disciplinare vengono deliberate dal Consiglio Distrettuale di Disciplina mercé deliberazione collegiale, da assumere a maggioranza semplice dei presenti che rappresenti almeno un terzo dei componenti, escludendosi dal computo e dal voto i Consiglieri appartenenti al medesimo Ordine dell'incolpato, in una seduta validamente costituita (*ex artt. 58, comma secondo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 14, comma terzo, nonché 19, comma primo, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2*).

Qualora il procedimento disciplinare sia archiviato, il Consiglio Distrettuale di Disciplina trasmette al professionista interessato copia degli atti di impulso e del provvedimento di archiviazione (*ex artt. 58, comma quarto, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 14, comma secondo, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2*).

Qualora il procedimento disciplinare sia avviato, il Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina costituisce la sezione competente e nomina il consigliere istruttore, che non potrà poi far parte dell'eventuale collegio giudicante in caso di prosecuzione del procedimento (*ex artt. 58, comma secondo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 14, comma quarto, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2*).

## 2. Istruttoria preliminare

Il consigliere istruttore cura l'istruttoria preliminare e deve terminare i relativi adempimenti nel termine di sei mesi

dall'iscrizione della notizia di illecito nel registro riservato (*ex artt. 58, comma secondo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 14, comma quinto, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2*).

Durante l'istruttoria, il professionista incolpato ha diritto di accedere agli atti, di essere sentito e di dedurre prove o indicare elementi a proprio favore (*ex art. 14, comma sesto, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2*).

Una volta che il procedimento disciplinare sia stato aperto, il consigliere istruttore comunica senza ritardo all'incolpato l'avvio della fase istruttoria preliminare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al domicilio professionale o a mezzo posta elettronica certificata. Tale comunicazione deve riportare ogni elemento utile circa la notizia di illecito disciplinare che riguardi l'incolpato nonché contenere l'invito alla formulazione per iscritto, anche a mezzo di difensore, di osservazioni e deduzioni – pure istruttorie – nel termine di trenta giorni dalla ricezione e l'avvertimento del futuro invio di comunicazioni a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio professionale o a mezzo posta elettronica certificata in mancanza di elezione di domicilio presso il difensore (*ex artt. 58, comma secondo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 15, comma primo, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2*).

Le attività del consigliere istruttore sono – a norma del disposto del comma secondo dell'art. 15 del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2 – ampie, poiché egli può assumere informazioni e testimonianze, acquisire atti e invitare l'incolpato a rendere dichiarazioni con l'assistenza del proprio difensore; resta salvo – *ex art. 15, comma terzo, del*

regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2 – l'obbligo della verbalizzazione di qualsiasi attività posta in essere.

Al termine dell'istruttoria preliminare, il consigliere istruttore propone alla sezione motivata richiesta di archiviazione del procedimento disciplinare o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo nella segreteria (*ex art. 16, comma primo, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2*).

La sezione delibera dunque senza la presenza del consigliere istruttore, sostituito dal primo componente supplente (*ex art. 16, comma secondo, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2*).

In caso di archiviazione del procedimento disciplinare, prevista dal disposto dell'art. 19 del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2, il Consiglio Distrettuale di Disciplina dà notizia – mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (ovvero a mezzo di posta elettronica certificata) – all'incolpato nonché al Consiglio dell'Ordine di appartenenza di questo e al soggetto da cui sia promanata la notizia di illecito (*ex art. 58, comma quarto, della legge 31 dicembre 2012 n. 247*).

In caso di approvazione del capo di incolpazione, il Consiglio Distrettuale di Disciplina dà notizia – mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di posta elettronica certificata – all'incolpato nonché al Consiglio dell'Ordine di appartenenza di questo e al Pubblico Ministero presso il Tribunale del capoluogo del Distretto (*ex artt. 59, comma primo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 17, comma primo, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2*).

Unitamente al capo di incolpazione, l'incolpato riceve avviso delle facoltà esercitabili – *ex artt.* 59, comma secondo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 17, comma secondo n. 2, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2 – entro venti giorni dalla data della ricezione, ossia:

- accesso ai documenti del fascicolo procedimentale;
- deposito di memorie e documenti;
- audizione da parte del consigliere istruttore;
- nomina di difensore ed elezione di domicilio presso il medesimo.

Ai sensi del disposto del n. 1 del comma secondo dell'art. 17 del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2, il capo di incolpazione contiene:

- la declinazione delle generalità dell'incolpato;
- l'indicazione del numero cronologico attribuito al procedimento;
- la descrizione dei fatti addebitati, con l'indicazione delle norme violate, contraddistinti da numeri o lettere se plurimi;
- l'indicazione della data della delibera di approvazione.

Spirato il termine per l'esercizio delle facoltà difensive da parte del soggetto incolpato, il consigliere istruttore può chiedere l'archiviazione del procedimento disciplinare, prevista dal disposto dell'art. 19 del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2, o di disporre la citazione a giudizio (*ex artt.* 59, comma secondo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 18, comma primo, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2).

La sezione delibera dunque senza la presenza del consigliere

istruttore, sostituito dal primo componente supplente (*ex art.* 18, comma secondo, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2).

Qualora sia disposta la citazione a giudizio di un componente del Consiglio Nazionale Forense, gli atti vengono trasmessi dal Consiglio Distrettuale di Disciplina che ha proceduto sino a quel momento allo stesso CNF, stante la competenza di esso ai sensi del disposto dell'art. 36 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (*ex art.* 17, comma terzo, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2).

### 3. Fase pre-dibattimentale

La fase pre-dibattimentale si sostanzia nella notifica della citazione a giudizio, innanzi alla sezione disciplinare che abbia all'uopo deliberato, per la data fissata dal Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina (*ex artt.* 59, comma secondo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 20, comma primo, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2).

Ai sensi delle disposizioni del comma secondo dell'art. 59 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e del comma secondo dell'art. 21 del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2, la citazione a giudizio deve contenere:

- la declinazione delle generalità dell'incolpato;
- la chiara enunciazione degli addebiti, con l'indicazione delle norme violate, contraddistinti da numeri o lettere se plurimi;
- l'indicazione della data e dell'orario di comparizione avanti alla sezione giudicante;
- avvertimento della possibilità di essere assistito da difensore;
- avvertimento della procedibilità anche in assenza del

difensore non dovuta a legittimo impedimento ovvero determinata da assoluta impossibilità a comparire;

- avvertimento della titolarità delle facoltà, non oltre il settimo giorno precedente quello della data fissata per il dibattimento, di produrre documenti ed indicare testi da citare personalmente nonché in via sommaria le circostanze del testimonio;

- l'elenco dei testimoni che la sezione intende ascoltare;
- la data e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario della sezione.

La citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo Ufficiale Giudiziario o mediante posta elettronica certificata almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione, all'incolpato nel domicilio professionale ovvero eletto nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale del capoluogo del Distretto onde costui possa usare della facoltà di comparire alle udienze (*ex artt. 59, comma secondo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 21, comma primo, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2*).

#### 4. Dibattimento

Il dibattimento è la sede in cui l'incolpato, a norma delle disposizioni del comma secondo dell'art. 59 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e del comma secondo dell'art. 22 del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2, può esercitare le proprie facoltà di:

- produzione dei documenti;
- interrogazione di testimoni;
- resa di dichiarazioni, con diritto di parola per ultimo prima

del proprio difensore (ove designato).

Altresì – *ex artt. 59, comma secondo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 22, comma terzo, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2* – durante il dibattimento, la sezione procede all'istruttoria documentale e testimoniale (sia rispetto alle richieste di parte sia in via officiosa).

Il regime di utilizzabilità delle prove è sancito dalle disposizioni del comma secondo dell'art. 59 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e dell'art. 23 del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2.

Cosicché sono utilizzabili:

- senza limiti, le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato nonché gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento, ivi compresi i verbali di dichiarazioni testimoniali purché confermati in dibattimento;

- soltanto se provenienti da soggetti citati quali testi, i verbali di dichiarazioni testimoniali rese in istruttoria e gli atti contenenti la notizia di illecito disciplinare per cui si proceda.

#### 5. Discussione e decisione

Terminato il dibattimento, il Presidente della sezione ne dichiara la chiusura e concede la parola per la discussione al Pubblico Ministero, ove presente, nonché all'incolpato ed al suo eventuale difensore (*ex artt. 59, comma secondo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 24 del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2*).

All'esito della discussione – ai sensi delle disposizioni del

comma secondo dell'art. 59 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e dell'art. 25 del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2 – la sezione si ritira in camera di consiglio, senza il Pubblico Ministero nondimeno l'incolpato né il suo eventuale difensore, per deliberare a maggioranza, previa votazione sui temi indicati dal Presidente, la decisione.

La decisione può connotarsi come:

- irrogativa di sanzione disciplinare (*ex artt.* 52 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 29 del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2);
- dispositiva del mero richiamo verbale – non avente carattere di sanzione disciplinare – in caso di infrazioni lievi e scusabili, formalmente comunicato all'interessato e al Consiglio dell'Ordine di appartenenza con lettera riservata del Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina (*ex artt.* 52 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 28 del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2);
- assolutoria, con la formula del non luogo a procedere (*ex artt.* 52 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 27 del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2).

Il dispositivo della decisione deve essere immediatamente letto alle parti dal Presidente della sezione e indicare il termine per la proposizione dell'impugnativa innanzi al Consiglio Nazionale Forense (*ex artt.* 59, comma secondo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 26, commi primo e secondo, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2).

La motivazione del provvedimento deve essere depositata nel termine di trenta giorni dalla lettura, salva la possibilità di aumento di tale termine sino al doppio nelle ipotesi di decisioni

complesse (*ex artt.* 59, comma terzo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 24 del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2).

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice di Procedura Penale (*ex art.* 59, comma secondo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247).

Ai sensi del disposto dell'art. 31 del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2, la decisione è notificata in copia integrale, anche mediante posta elettronica certificata a cura della segreteria del Consiglio Distrettuale di Disciplina, all'incolpato nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto nonché al Consiglio dell'Ordine di iscrizione di costui nondimeno al Pubblico Ministero ove il Consiglio medesimo abbia sede e al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello del Distretto.

La decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina non è provvisoriamente esecutiva: essa lo diviene allorché siano decorsi i termini per l'impugnazione (*ex artt.* 62, comma primo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 34, comma primo, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2).

Gli effetti della sospensione dall'esercizio della professione e della radiazione decorrono dalla scadenza del termine previsto per l'impugnazione della relativa decisione di primo grado ove non proposta ovvero dal giorno successivo alla notifica al professionista interessato della sentenza del Consiglio Nazionale Forense che abbia deciso applicando una di tali sanzioni (*ex artt.* 62, comma secondo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 34, comma secondo, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2).

Il professionista interessato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione ovvero dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso (*ex artt.* 62, comma secondo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 34, comma secondo, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2).

Quantunque, il Consiglio Distrettuale di Disciplina comunica immediatamente al Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista interessato la data di esecutività della decisione (*ex art.* 34, comma secondo, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2).

## 6. Esecuzione

L'esecuzione della sanzione disciplinare spetta al Consiglio dell'Ordine di iscrizione del professionista interessato (*ex artt.* 62, comma terzo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 35, comma primo, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2), cui il Segretario del Consiglio Distrettuale di Disciplina – una volta divenuta la medesima definitiva – trasmette copia dell'afferente provvedimento munito di copie di tutte le relate di notifica (*ex art.* 35, comma secondo, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2).

Bisogna distinguere tra sanzioni formali (ossia non limitative dell'esercizio della professione forense ovvero del tirocinio), sanzioni sostanziali (ossia limitative dell'esercizio della professione forense ovvero del tirocinio) e sanzioni preclusive (ossia interdittive dell'esercizio della professione forense).

Ove sia comminata una sanzione formale, il Consiglio dell'Ordine procede esclusivamente all'inserimento della decisione nel fascicolo personale del professionista interessato (*ex artt.*

62, comma quarto, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 35, comma terzo, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2).

Chi scrive reputa che anche nell'ipotesi di comminazione di sanzioni formali l'adempimento *de quo* sia subordinato alla ricezione della notizia dell'esecutività della sanzione.

Ove sia comminata una sanzione sostanziale, il Presidente del Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista interessato, a seguito della ricezione della notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica della decisione e invia all'avvocato sanzionato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata nel domicilio professionale e in quello dell'eventuale difensore designato, apposita comunicazione recante le date di decorrenza e conclusione dell'esecuzione della sanzione (*ex artt.* 62, comma quarto, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 35, comma terzo, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2).

Ove sia comminata una sanzione preclusiva, comunicazione di essa è data senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del Distretto ove abbia sede il Consiglio dell'Ordine competente per l'esecuzione nonché a tutti i Consigli dell'Ordine (*ex artt.* 62, comma quinto, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 35, comma quarto, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2).

Nell'infelice formulazione del disposto normativo, chi scrive ritiene che tale comunicazione debba esser trasmessa dal Segretario del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Copia della comunicazione è altresì affissa presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista

interessato (*ex artt.* 62, comma sesto, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 35, comma quinto, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2), evidentemente a cura del Presidente dello stesso.

Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto al quale, per il medesimo fatto, sia stata applicata la sospensione cautelare, il Consiglio dell'Ordine competente determina d'ufficio senza ritardo la durata residua della sanzione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato (*ex artt.* 62, comma settimo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 35, comma sesto, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2).

## **7. Sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività professionale o del tirocinio**

Ai sensi delle disposizioni del comma primo dell'art. 60 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e del comma primo dell'art. 32 del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2, durante il procedimento disciplinare, a carico dell'incolpato, previa audizione, può essere disposta dalla sezione procedente la sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività professionale o del tirocinio ove ricorra una delle seguenti ipotesi:

- applicazione, in sede penale, di misura cautelare detentiva oppure interdittiva non impugnata ovvero confermata in sede di riesame o appello;
- applicazione della pena accessoria della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, sia pure in presenza della sospensione condizionale della pena principale;
- applicazione di una misura di sicurezza detentiva;

- condanna in primo grado per i reati di falsa testimonianza o frode processuale o intralcio alla giustizia o favoreggiamento personale o infedeltà nel patrocinio e nella consulenza tecnica o truffa o appropriazione indebita o riciclaggio o impiego di beni/denaro/utilità di provenienza illecita o commissione di atti ostili verso uno Stato estero tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di guerra;

- irrogazione di condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

La sospensione cautelare è irrogata per un periodo non superiore ad un anno e diviene esecutiva dalla data della notifica all'interessato del provvedimento che la infligge (*ex artt.* 60, comma secondo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 32, comma secondo, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2).

Essa perde efficacia qualora il Consiglio Distrettuale di Disciplina decida di non aprire procedimento disciplinare nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione ovvero deliberi il non luogo a procedere ovvero infligga le sanzioni dell'avvertimento ovvero della censura (*ex artt.* 60, commi terzo e quarto, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 32, comma terzo, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2).

Altresì sono possibili in ogni momento la modifica e la revoca ove, anche in ordine a circostanze sopravvenute, ne venga meno l'adeguatezza ai fatti commessi. D'ufficio può provvedervi la stessa sezione che ne abbia disposto l'adozione; su istanza dell'interessato si pronuncia altra sezione appositamente designata dal Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, a parere di chi scrive evidentemente con le stesse modalità di costituzione delle sezioni giudicanti (*ex artt.* 62, comma quinto, della legge 31



dicembre 2012 n. 247 e 32, comma quarto, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2).

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina dà immediata notizia dell'adozione della sospensione cautelare ovvero della sua revoca ovvero della sua modifica al Consiglio dell'Ordine presso il quale sia iscritto il professionista interessato affinché vi sia data esecuzione (*ex artt.* 62, comma settimo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 32, comma quinto, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2).

Come si diceva, l'interessato riceve notifica del provvedimento sospensivo; a parere di chi scrive, la notifica può effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero attraverso posta elettronica certificata nel domicilio professionale oppure nel diverso domicilio eletto.

Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso al Consiglio Nazionale Forense nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento e nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari, sebbene il ricorso non abbia effetti sospensivi dell'esecuzione (*ex artt.* 62, comma sesto, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 32, comma sesto, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2).